



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**Attuazione dei sostegni finanziari per gli agricoltori colpiti da problemi specifici, derivanti dalla crisi in Medio Oriente, previsti dal regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2026, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026, nonché degli aiuti di Stato concessi nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/2593, relativi all'aumento del costo dei concimi.**

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'articolo 221, paragrafo 1;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

**VISTA** la comunicazione della Commissione (C/2026/2593) concernente il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente del 2026 e la necessità di misure di sostegno temporaneo sotto forma di aiuti di stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie C del 5 maggio 2026, e in particolare i punti da 10 a 17;

**VISTO** il regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2026 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione del 27 luglio 2026 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per gli agricoltori colpiti da problemi specifici derivanti dalla crisi in Medio Oriente e che incidono sulla redditività economica delle loro aziende, che destina all'Italia, ai sensi dell'Allegato I, l'importo di euro 45.599.200, e che, all'articolo 2, consente agli Stati membri di concedere un sostegno supplementare nazionale fino a un massimo del 200% dell'importo assegnato;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1905 della Commissione del 31 luglio 2026 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 per quanto riguarda la modifica e il ritiro delle domande di aiuto;

**VISTA** la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, successivamente emendato e approvato da ultimo con decisione di esecuzione C(2026) 4735 del 10 luglio 2026;



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**VISTA** la legge 16 aprile 1987, n. 183 istitutiva del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154” e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che attribuiscono all'AGEA le funzioni di organismo pagatore e di organismo di coordinamento;

**VISTO** l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, di approvazione del regolamento “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese” recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e in particolare l'articolo 11, comma 12;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità” e in particolare l'articolo 4;

**VISTA** la **lettera** del Ministero dell'economia e delle finanze 02 settembre 2026, prot. MEF GAB 41269, **di trasmissione della nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 190760 del 2 settembre 2026**, con la quale è stata comunicata la quota di cofinanziamento posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, fino all'importo massimo di euro 91.198.400;

**VISTA** la stima elaborata da ISMEA, nel documento acquisito al protocollo n. 0431346 del 03 settembre 2026, sull'impatto dell'incremento dei prezzi dei concimi contenenti azoto, fosforo e potassio sul costo dei principali prodotti agricoli, nonché sull'ammontare complessivo di risorse necessario per compensare i maggiori costi dei medesimi concimi, pari a euro 396.673.574;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 sono volte a sostenere la redditività degli agricoltori europei, minacciata dall'aumento dei costi di produzione dovuto a fattori esterni, quali la



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

crisi geopolitica e le conseguenti interruzioni commerciali, al fine di prevenire una crisi alimentare e a garantire la continuità della produzione agricola nell'Unione europea;

**CONSIDERATO** che la recente crisi in Medio Oriente e la chiusura de facto dello stretto di Hormuz hanno determinato aumenti notevoli dei prezzi in particolare dell'energia e dei concimi;

**CONSIDERATO** che le modifiche ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, recate dal regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio, consentono: di introdurre un nuovo tipo di intervento nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC cofinanziato fino al 65% dal FEASR e con la quota massima del contributo dell'Unione pari al 25% degli importi riservati ai pagamenti in caso di crisi per gli anni 2026-2027, a cui può essere aggiunto il cofinanziamento nazionale fino al 200%; la possibilità di adeguare il livello dei pagamenti diretti nell'anno civile 2027 per consentire una pianificazione flessibile del sostegno agli agricoltori nell'ultimo anno dei piani strategici della PAC; la possibilità di erogare anticipi ai beneficiari per i pagamenti diretti prima del 16 ottobre 2026;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 78 ter del regolamento (UE) 2021/2115:

- il nuovo tipo di intervento, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), consente agli Stati membri, che scelgono di attuarlo, di includerlo, dopo l'entrata in vigore del regolamento, nel piano strategico della PAC mediante una modifica strategica, al fine di fornire un sostegno limitato nel tempo agli agricoltori più colpiti dall'attuale crisi sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori;
- il predetto sostegno copre i costi aggiuntivi dei concimi a decorrere dal 1° marzo 2026, calcolati sulla base di un prezzo medio di riferimento ricavato dal prezzo dei concimi di almeno tre mesi consecutivi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 28 febbraio 2026 e dal prezzo rappresentativo basato sul prezzo dei concimi durante un periodo definito dallo Stato membro, che non inizia prima del 1° marzo 2026;
- il sostegno assume la forma di un costo unitario per ettaro calcolato sulla base del consumo medio annuo di concimi per superficie, differenziato per settore o sistema di produzione, e che in alternativa, gli Stati membri possono basare il sostegno sui costi effettivi sostenuti da ciascun beneficiario, utilizzando il prezzo di riferimento, come sopra determinato;
- le aliquote di sostegno coprono fino al 50% dei costi aggiuntivi dei concimi e possono salire fino all'80% per gli agricoltori che sono soggetti all'impegno o all'obbligo di ridurre l'uso dei concimi a norma degli articoli 31, 70 o 72 del regolamento (UE) 2021/2115;
- per gli strumenti finanziari sotto forma di capitale circolante autonomo si applica l'articolo 80, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2021/2115;
- gli Stati membri fissano un limite massimo per beneficiario per l'importo massimo del sostegno o per il numero massimo di ettari sovvenzionati;
- i pagamenti sono già possibili dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**CONSIDERATO** che con la nota prot. n. 0310696 del 26 giugno 2026, l'autorità di gestione del Piano strategico nazionale ha invitato AGEA ad attivare tutte le procedure necessarie per l'erogazione anticipata dei pagamenti diretti nella misura massima consentita dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, gli importi resi disponibili devono essere utilizzati per misure volte a compensare gli agricoltori maggiormente colpiti dagli effetti della crisi mediorientale sui costi aziendali relativi ai prezzi dei fertilizzanti, ai prezzi dell'energia o a entrambi, nei settori o per i prodotti più colpiti, per



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

le perdite economiche subite;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, le misure compensative vanno adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori interessati e garantiscano che i pagamenti risultanti siano erogati agli agricoltori stessi quali beneficiari finali e non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, le spese sostenute in relazione ai pagamenti per il sostegno eccezionale agli agricoltori sono ammissibili all'aiuto dell'Unione europea solo per i pagamenti effettuati entro il 28 febbraio 2027;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, il sostegno nazionale aggiuntivo fino a un massimo del 200% dell'importo corrispondente stabilito dall'allegato al medesimo regolamento deve essere versato entro il 31 maggio 2027, deve basarsi su criteri oggettivi e non discriminatori, e i relativi pagamenti non devono causare distorsioni del mercato o della concorrenza, né sovracompensazione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 dovranno essere fornite informazioni dettagliate sull'attuazione nazionale del sostegno emergenziale entro il 30 settembre 2026 e notificati gli importi totali pagati per ciascuna misura entro il 31 luglio 2027, distinguendo tra le somme erogate rivenienti dall'aiuto dell'Unione europea e quelle dal sostegno supplementare nazionale, con indicazione del numero e tipo di beneficiari nonché con la valutazione dell'efficacia della misura;

**CONSIDERATO** che la metodologia adottata da ISMEA per la stima dell'impatto dell'incremento dei prezzi dei concimi di azoto, fosforo e potassio sul costo dei principali prodotti agricoli si basa su analisi di mercato e su criteri oggettivi e non discriminatori, conformi ai principi stabiliti, ai sensi dell'articolo 78ter del regolamento (UE) 2021/2115, per il tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi della lettera j) dell'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115;

**CONSIDERATO** che le risorse, rese disponibili ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 e del cofinanziamento nazionale, ammontano complessivamente ad euro 136.797.600 e, pertanto, risultano insufficienti rispetto ai maggiori costi dei concimi di azoto, fosforo e potassio, stimati nel documento ISMEA in complessivi euro 396.673.574;

**CONSIDERATO** che gli aiuti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 7 del medesimo regolamento, sono cumulabili con le altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

**CONSIDERATO** che occorre, tuttavia, evitare sovracompensazioni tenendo conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione europea o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti;

**CONSIDERATO** che il regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 ha consentito agli Stati membri, per l'anno di domanda 2026, di aumentare il livello dei pagamenti anticipati fino al 75% per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e di erogare tali anticipi prima del 16 ottobre 2026;

**CONSIDERATO** che, la possibilità concessa agli Stati membri di erogare gli anticipi prima del 16



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

ottobre 2026, ha ridotto il tempo a disposizione dei beneficiari per modificare le domande di aiuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e che, pertanto, la Commissione europea al fine di concedere ai beneficiari un tempo sufficiente per modificare le loro domande di aiuto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1905, per l'anno di domanda 2026 ha reso derogabile l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 in modo da rendere applicabile il termine di quindici giorni antecedenti al versamento degli aiuti ai soli pagamenti a saldo, escludendo gli anticipi;

**RITENUTO**, opportuno stabilire criteri oggettivi e non discriminatori, omogenei sia per le misure compensative stabilite dal regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio che per gli aiuti previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894;

**RITENUTO**, pertanto, di adottare la metodologia indicata nel documento tecnico di ISMEA e, tenuto conto dell'ammontare delle risorse disponibili, di circoscrivere gli aiuti previsti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 fino al 50% dei maggiori costi riferibili alle concimazioni di azoto, fosforo e potassio, delle colture per le quali l'incidenza della variazione di costo delle predette concimazioni rispetto al valore della stessa coltura per ettaro è superiore all'1,5%;

**RITENUTO** di dover adeguare, limitatamente all'anno di domanda 2026, il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 alle disposizioni recate dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1905;

**RITENUTO** opportuno modificare l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, per adeguare alla normativa unionale la percentuale e la modalità di erogazione degli anticipi nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 settembre 2026;

### DECRETA

#### Art. 1

##### **(Ambito di applicazione, finalità e risorse finanziarie)**

1. Il presente decreto individua i beneficiari del sostegno finanziario di emergenza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, che ha assegnato all'Italia la somma complessiva di euro 45.599.200 di fondi dell'Unione europea, del tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui all'articolo 69, lettera j) del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'ambito degli aiuti di Stato concessi ai sensi del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/2593, relativi all'aumento del costo dei concimi determinato dalla crisi in Medio Oriente.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 le risorse finanziarie assegnate sono aumentate con un cofinanziamento nazionale, fino all'importo massimo euro 91.198.400 pari al 200% della somma di cui al comma 1.
3. È approvato il documento tecnico di cui all'allegato 1, facente parte integrante del presente decreto, recante la stima dell'impatto dell'incremento dei prezzi dei concimi contenenti azoto,



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

fosforo e potassio, sul costo dei principali prodotti agricoli.

4. Gli eventuali risparmi di spesa relativi alla quota di cofinanziamento nazionale non utilizzata sono riversati al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

### **Art. 2**

#### **(Beneficiari del sostegno di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894)**

1. Sono beneficiari del sostegno di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, gli agricoltori che hanno presentato, entro il 25 luglio 2026, la domanda di aiuto per interventi a superficie e che hanno subito perdite di redditività in conseguenza dell'aumento del costo dei concimi di azoto, fosforo e potassio in relazione alle superfici agricole investite a colture per le quali, dal documento di cui all'allegato 1, risulta una incidenza della variazione di costo per ettaro delle concimazioni, rispetto al valore della stessa coltura, superiore all'1,5%.
2. Ai fini del comma 1 sono considerate esclusivamente le superfici agricole e colture risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. Le superfici agricole devono essere nella disponibilità del beneficiario alla data del 15 maggio 2026 sulla base di un titolo di conduzione valido.

### **Art. 3**

#### **(Modalità operative e quantificazione del sostegno di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894)**

1. AGEA Coordinamento definisce le modalità e le tempistiche con le quali gli organismi pagatori trasmettono le informazioni di cui all'articolo 2, presenti nel fascicolo aziendale.
2. Per garantire la tempestiva erogazione dei pagamenti può essere adottato il sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (UE) 2021/ 2116.
3. AGEA Coordinamento determina il sostegno spettante ai beneficiari sulla base delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e nel limite degli importi massimi di seguito elencati:

| Coltura                                                      | Aiuto<br>€/ha |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Cereali (eccetto mais da granella e mais da insilato ceroso) | 35,25         |
| Mais da granella                                             | 64,30         |
| Mais da insilato (ceroso)                                    | 41,55         |
| Altri seminativi a foraggiere non leguminose                 | 32,80         |
| Barbabietola da zucchero                                     | 35,30         |
| Girasole                                                     | 36,00         |
| Colza e ravizzone                                            | 29,60         |
| Olivo                                                        | 25,55         |
| Nocciolo                                                     | 30,25         |

### **Articolo 4**

#### **(Istruttoria per il sostegno di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894)**



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

1. L'organismo pagatore AGEA provvede all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti gravanti sulla quota unionale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 entro il 28 febbraio 2027.
2. I pagamenti gravanti sul cofinanziamento nazionale sono eseguiti dal medesimo organismo pagatore AGEA, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, entro il 31 maggio 2027.

### **Articolo 5**

#### **(Comitato di monitoraggio per verifica dell'efficacia delle misure finanziate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894)**

1. Per la verifica dell'efficacia delle misure finanziate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 è istituito il Comitato di monitoraggio composto da rappresentanti di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di AGEA, di ISMEA e della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni.
2. Con decreto del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale sono nominati, su designazione delle rispettive amministrazioni, i componenti del Comitato di cui al comma 1 e definite le metodologie per la valutazione delle misure finanziate con il presente provvedimento.
3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 6**

#### **(Fonti di finanziamento integrative)**

1. Gli agricoltori che hanno subito perdite di redditività in conseguenza dell'aumento del costo dei concimi di azoto, fosforo e potassio, in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2026, destinate alle colture per le quali, dal documento di cui all'allegato 1, risulta una incidenza della variazione di costo delle concimazioni rispetto al valore della stessa coltura per ettaro inferiore all'1,5%, possono beneficiare di aiuti, ai sensi della lettera j) dell'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115, attivati dalle singole Regioni e Province autonome nell'ambito dei rispettivi complementi di sviluppo rurale (CSR) a valere sulle risorse programmate del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), fino all'aliquota massima del 50% dei maggiori costi riferibili a tali superfici.
2. Il sostegno di cui all'articolo 3 e gli aiuti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere cumulati con altri aiuti di Stato relativi agli stessi costi ammissibili, a valere su fondi nazionali o regionali e concessi in conformità alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/2593, a condizione che non si superi l'intensità massima di aiuto del 70% dei maggiori costi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione dell'aliquota maggiorata fino all'80% prevista per gli agricoltori di cui al comma 3 per gli interventi cofinanziati dal FEASR.
3. L'aliquota massima, di cui al comma 1, è elevata fino all'80% per gli agricoltori che sono soggetti all'impegno o all'obbligo di ridurre l'uso dei concimi a norma degli articoli 31, 70 o 72 del



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

regolamento (UE) 2021/2115.

### **Articolo 7**

#### **(Attuazione della deroga ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1905)**

1. Per l'anno di domanda 2026, in deroga alle previsioni dell'articolo 11, comma 12, lettera a), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie, le domande possono essere modificate oppure ritirate totalmente o parzialmente dal beneficiario entro il 15 novembre 2026.
2. Non sono ammessi ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi.

### **Articolo 8**

#### **(Modifica dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023)**

1. L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 4**

**Anticipi e pagamenti per interventi sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale**

1. Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, gli organismi pagatori eseguono i pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto non prima del 1° dicembre ed entro il 30 giugno dell'anno civile successivo. In deroga, gli organismi pagatori, informata AGEA, possono versare anticipi: a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di domanda, nella misura massima del 70%, per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti; b) anteriormente al 1° dicembre dell'anno di domanda, nella misura massima del 85% per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.
2. Gli anticipi sono erogati sulle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS). Gli anticipi per gli interventi non soggetti ad AMS sono erogati sulle domande risultate ammissibili dopo la conclusione dei controlli amministrativi.
3. Le percentuali degli anticipi, le tempistiche e le modalità di erogazione degli importi di cui ai commi 1 e 2 sono adeguate alle modifiche della normativa unionale di riferimento, elevando le percentuali degli anticipi fino alla misura massima consentita, con modalità e tempistiche stabilite da AGEA Coordinamento sentiti gli organismi pagatori.”

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma

On.le Francesco Lollobrigida



PIANO STRATEGICO  
DELLA **PAC**  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



# STIMA DELL'IMPATTO DELL'INCREMENTO DEI PREZZI DEI FERTILIZZANTI SUL COSTO DEI PRINCIPALI PRODOTTI AGRICOLI

**Documento realizzato nell'ambito del Programma**

**Rete Nazionale della PAC 2025-2027**

Progetto ISMEA IS 03.01 "Qualità, competitività e filiere"

**Autorità di gestione:**

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Direzione Generale Sviluppo Rurale

Direttore Generale: Simona Angelini

**Responsabile scientifico:** Fabio Del Bravo

**Autori:** Maria Rosaria Napoletano, Claudio Federici, Nicola Gennari, Mariano Romaniello

**Data:** luglio 2026

# Sommario

|          |                                                                                                                      |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Il mercato internazionale dei fertilizzanti .....</b>                                                             | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>Il mercato nazionale dei fertilizzanti.....</b>                                                                   | <b>5</b> |
| <b>3</b> | <b>Stima dell’impatto dell’aumento dei prezzi dei fertilizzanti sul costo dei principali prodotti agricoli .....</b> | <b>8</b> |
| 3.1      | Metodologia.....                                                                                                     | 8        |
| 3.2      | Risultati .....                                                                                                      | 9        |
| 3.2.1    | Il fabbisogno di risorse.....                                                                                        | 11       |

# 1 Il mercato internazionale dei fertilizzanti

Quale effetto del conflitto in Iran, conseguentemente alla chiusura dello Stretto di Hormuz, nel periodo marzo-maggio 2026 l'indice dei prezzi dei fertilizzanti elaborato dalla Banca Mondiale è aumentato del 51% rispetto allo stesso periodo del 2025.

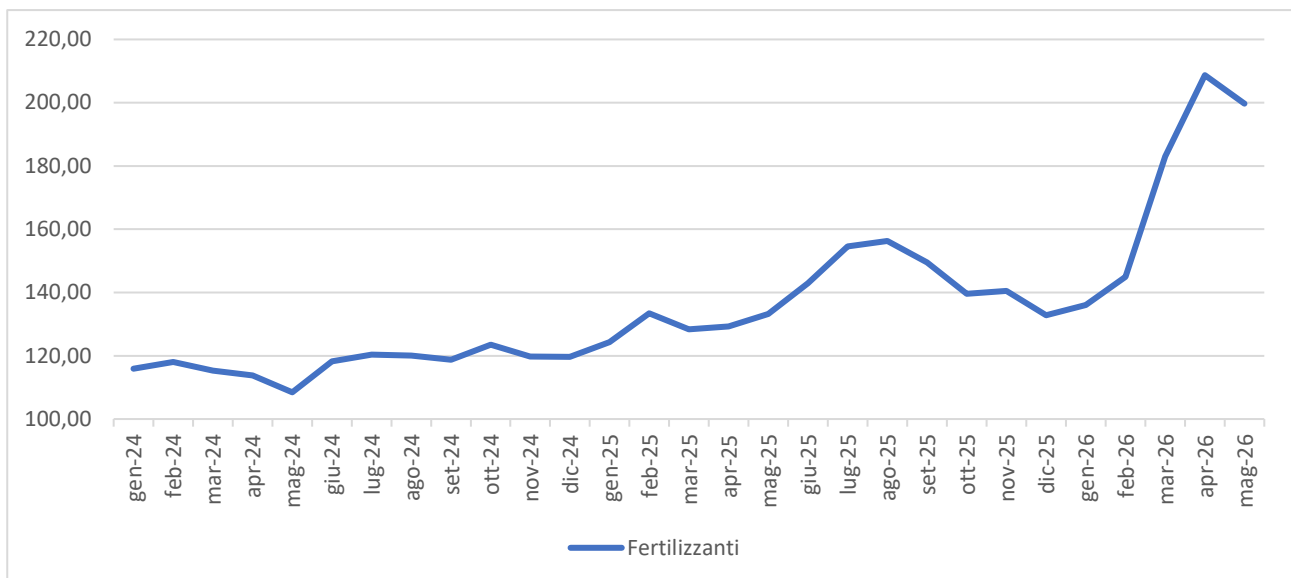
Nello stesso periodo, gli aumenti di prezzo sono risultati particolarmente marcati per l'urea (+101%), sebbene la quotazione del mese di maggio (770,50 dollari a tonnellata) sia risultata in diminuzione del 10% su base mensile.

Oltre alle difficoltà logistiche, anche le interruzioni produttive hanno ristretto l'offerta. L'Iran ha sospeso la produzione di ammoniaca a causa del conflitto, mentre il Qatar ha fermato la produzione di urea, ammoniaca e zolfo a seguito dei danni agli impianti produttivi. Anche in India, il maggiore importatore mondiale di urea e ammoniaca, la produzione è stata ridotta per la minore disponibilità di GNL. Ulteriori riduzioni produttive e fenomeni di distruzione della domanda potrebbero compromettere, con effetti ritardati, le rese agricole in alcune aree.

Sul fronte delle politiche, vi sono indicazioni che la Cina – primo produttore mondiale e secondo esportatore di fertilizzanti azotati – possa limitare le esportazioni dal secondo trimestre per evitare aumenti dei prezzi interni. L'aumento dei prezzi dell'urea ha inoltre peggiorato significativamente il rapporto tra prezzo dell'urea e prezzo degli alimenti, un indicatore della convenienza economica del fertilizzante, riportandolo ai livelli osservati a metà del 2022 e comprimendo i margini degli agricoltori.

Più contenuti sono apparsi gli aumenti delle altre tipologie di fertilizzanti nel periodo marzo-maggio 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 (+12% fosfato biammonico; +13% cloruro di potassio; +27% fosfato triplo), in conseguenza di un impatto più contenuto della crisi dell'Iran sugli approvvigionamenti.

**Grafico 1 - Indice dei prezzi mondiali dei fertilizzanti (2010=100)**



Fonte: elaborazioni ISMEA su dati World Bank

## 2 Il mercato nazionale dei fertilizzanti

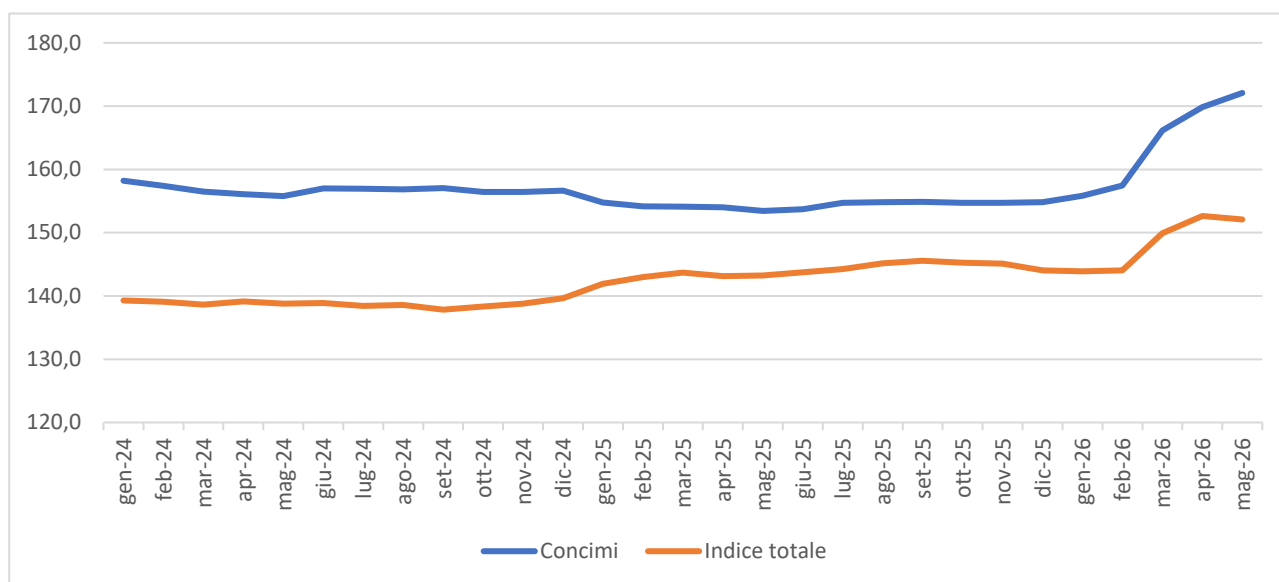
La crescita dei prezzi internazionali dei prodotti energetici e di alcune importanti materie prime si è resa visibile immediatamente anche sul mercato italiano dei mezzi di produzione agricoli; nel periodo marzo–maggio 2026 l'indice ISMEA dei prezzi dei mezzi di produzione è aumentato del 5,7% su base tendenziale, spinto dalla crescita dei fertilizzanti (+10,1%) e dei prodotti energetici (+15,0%), oltre che da altre voci che hanno risentito dell'aumento di quest'ultimi (p.e. servizi agricoli +5,0%).

Nel periodo considerato i prezzi dei principali fertilizzanti hanno evidenziato una costante tendenza al rialzo; l'incremento più marcato ha interessato i concimi azotati la cui produzione è strettamente dipendente dal costo del gas naturale, principale materia prima impiegata nella sintesi dell'ammoniaca. In particolare, l'urea granulare ha registrato un aumento di circa il 38% rispetto allo stesso trimestre 2025. Per quanto riguarda gli altri principali fertilizzanti azotati, il nitrato ammonico granulare 27%, nitrato ammonico idrosolubile 34% e solfato ammonico 21%, hanno segnato, nello stesso periodo, aumenti rispettivamente del 11,3%, del 6,7% e di poco più del 10%.

Una dinamica analoga, seppur più contenuta, ha interessato i concimi fosfatici e potassici. Nel gruppo dei fertilizzanti fosfatici, l'incremento medio su base tendenziale è stato di circa il 13%, con aumenti pari al 21% per il perfosfato semplice e al 9% per il perfosfato triplo. Tra i fertilizzanti potassici, il cloruro di potassio ha evidenziato un incremento di oltre il 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'andamento dei prezzi riflette la persistente esposizione del mercato dei fertilizzanti alle tensioni internazionali che hanno caratterizzato il trimestre analizzato, riconducibili principalmente alle restrizioni commerciali e all'aumento dei costi dell'energia e della logistica. A tali fattori si aggiunge la forte dipendenza dell'Italia dalle importazioni di fertilizzanti. In particolare, per l'urea e i principali fertilizzanti azotati le principali aree di approvvigionamento sono Egitto e Algeria; per i prodotti fosfatici l'Egitto e la Spagna; mentre per i fertilizzanti potassici Israele, Canada e Germania.

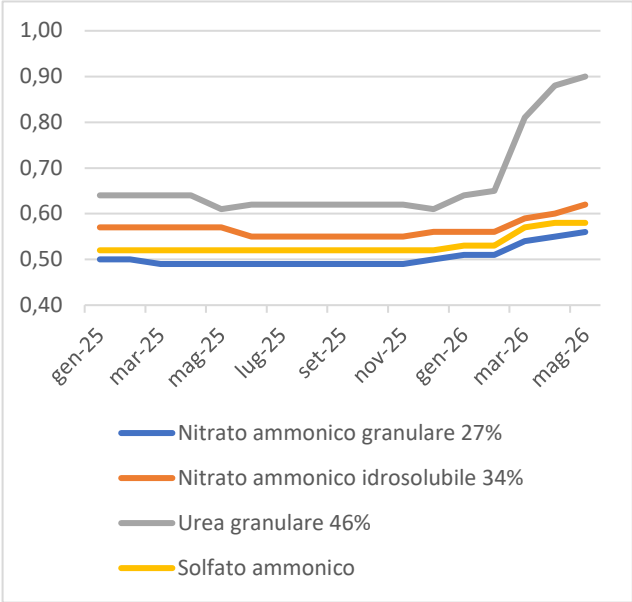
**Grafico 2 - Indice dei prezzi nazionali dei mezzi di produzione (2010=100)**



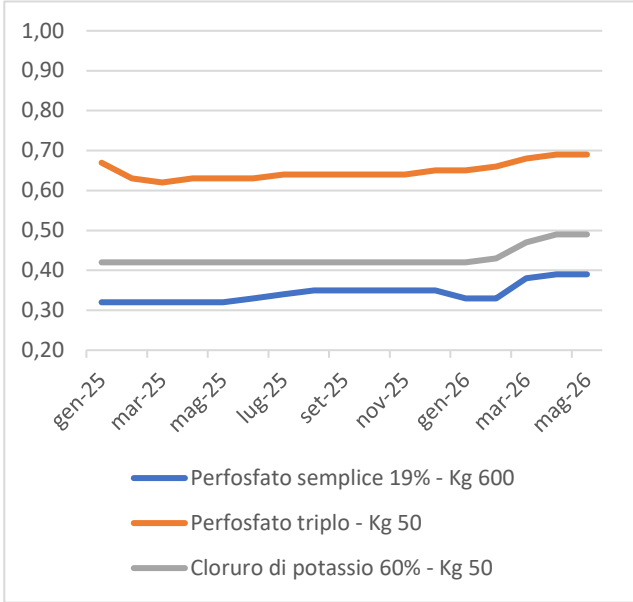
Fonte: ISMEA

**Grafico 3 – Andamento recente dei prezzi di alcuni fertilizzanti di riferimento (Euro/kg, Iva esclusa)**

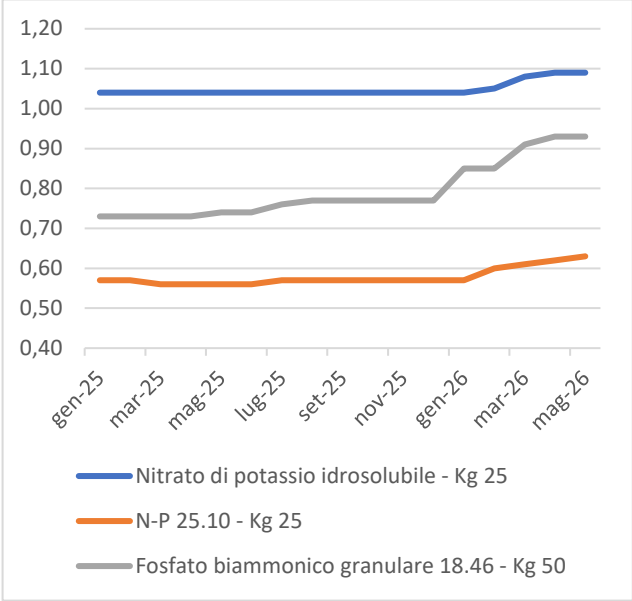
**SEMPLICI AZOTATI**



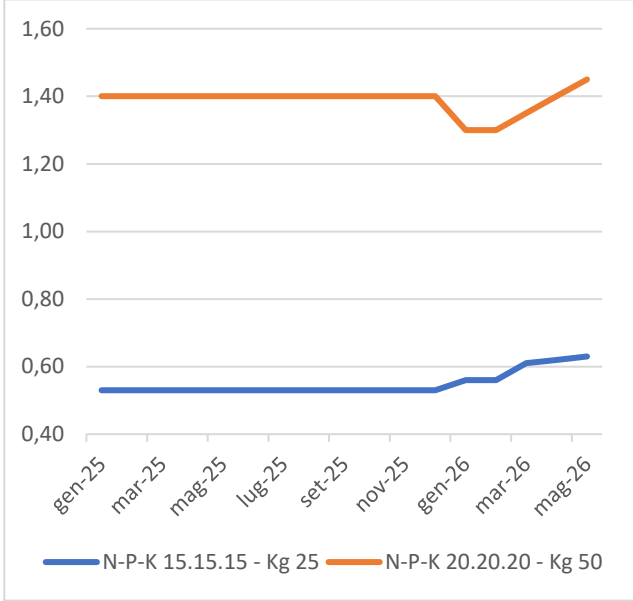
**SEMPLICI FOSFATICI E POTASSICI**



**BINARI**



**TERNARI**



Fonte: ISMEA

**Tabella 1 – Prezzi medi mensili all’origine dei principali fertilizzanti semplici (Euro, Iva esclusa)**

|                                   | udm     | mar-mag<br>2025 | mar-mag<br>2026 | var. % mar-mag 2025/<br>mar-mag 2026 |
|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Urea Granulare 46%                | euro/kg | 0,63            | 0,86            | 37,6%                                |
| Nitrato Ammonico Granulare 27%    | euro/kg | 0,49            | 0,55            | 11,3%                                |
| Nitrato Ammonico Idrosolubile 34% | euro/kg | 0,57            | 0,60            | 6,7%                                 |
| Solfato Ammonico 21%              | euro/kg | 0,52            | 0,57            | 10,4%                                |
| Perfosfato Semplice 19%           | euro/kg | 0,32            | 0,39            | 20,8%                                |
| Perfosfato Triplo 46%             | euro/kg | 0,63            | 0,68            | 8,9%                                 |
| Cloruro Di Potassio 60%           | euro/kg | 0,42            | 0,48            | 16,3%                                |

1) f.co magazzino

Fonte: ISMEA

## 3 Stima dell'impatto dell'aumento dei prezzi dei fertilizzanti sul costo dei principali prodotti agricoli

### 3.1 Metodologia

La stima dell'impatto dell'aumento dei prezzi dei fertilizzanti sul costo dei principali prodotti agricoli è stata realizzata attraverso i dati e le informazioni desunti dalla Rete ISMEA dei prezzi dei mezzi di produzione, dal Monitoraggio ISMEA dei costi medi di produzione realizzato per i principali cluster omogenei dei prodotti più importanti dell'agricoltura, dall'analisi della bibliografia esistente.

In generale, la Rete ISMEA dei prezzi dei mezzi correnti di produzione si compone di circa 150 p.ti di osservazione e consente la rilevazione mensile di 3.600 referenze, classificate in 9 categorie di input (fertilizzanti, fitosanitari, mangimi, ecc.).

Il Monitoraggio ISMEA dei costi medi di produzione è stato realizzato attraverso una fase pilota nel periodo 2020-22, con circa 2.000 interviste in aziende agricole operanti nei principali settori agricoli.

Nel dettaglio, si è proceduto come riportato di seguito:

- Analisi dei prezzi dei prodotti fertilizzanti per il periodo gennaio 2025 – maggio 2026, con particolare riferimento a quelli azotati (p.e. urea), attraverso:
- Individuazione dei prodotti più rilevanti, incrociando le informazioni provenienti da: a) rilevazioni dei costi di produzione effettuata nelle aziende campione tra il 2020 e il 2022; b) rilevazione della Rete ISMEA dei prezzi dei mezzi correnti; c) interviste a testimoni privilegiati.
- Elaborazione della media mensile dei prezzi per ciascuno dei prodotti individuati nel periodo considerato.
- Elaborazione dei prezzi dei fertilizzanti riferiti ai diversi elementi (N-P-K), considerando:
  - Il titolo, ovvero il contenuto % di ciascun elemento nel fertilizzante (p.e. urea 46% indica il quantitativo percentuale di azoto contenuto; questo significa che in un sacco di 100 kg di prodotto l'azoto presente è pari a 46 kg).
  - L'impiego medio dei diversi fertilizzanti nelle differenti categorie di prodotti agricoli (p.e. cereali, olivo, vite, agrumi, ecc.).

Con riferimento all'azoto, il prezzo medio al kg è stato calcolato in considerazione del diverso impiego di ciascuna tipologia di concime per ciascun prodotto agricolo.

- Calcolo della differenza della media dei prezzi degli elementi fertilizzanti, tra il periodo post crisi (mar-mag 26) e pre crisi (mar-mag 25); è stato confrontato lo stesso periodo per evitare possibili effetti derivanti dalla stagionalità della domanda.
- Individuazione delle colture su cui effettuare la stima, in base all'incidenza % sulla Ppb (Produzione ai prezzi di base) per ettaro delle coltivazioni agricole. Nel calcolo, non sono considerate le leguminose e, in generale, i prati e gli erbai per il loro basso o nullo fabbisogno di prodotti azotati; si è invece considerato il mais ceroso destinato all'insilaggio.
- Individuazione dei fabbisogni teorici medi di Azoto (N), Fosforo (P) e Potassio (K) per le colture oggetto di studio, espressi in kg di concime per ettaro all'anno, attraverso dati derivanti dalla rilevazione ISMEA in azienda e da fonti bibliografiche. Nel tentativo di semplificazione del calcolo, per ciascun prodotto è stato precedentemente individuato il cluster più rappresentativo per il quale individuare i fabbisogni.

- Calcolo dell'incremento teorico del costo a ettaro, moltiplicando il fabbisogno teorico medio degli elementi fertilizzanti ad ettaro di ciascun prodotto per il relativo incremento di prezzo. Per fornire un'ulteriore indicazione dell'impatto, si è proceduto anche al calcolo dell'incidenza dell'incremento complessivo del costo per i fertilizzanti rispetto al valore della produzione ai prezzi di base 2025 (Istat) ad ettaro di ciascuna coltura.
- Fabbisogno di risorse nazionali, moltiplicando l'incremento teorico del costo a ettaro per il numero degli ettari coltivati nel 2025 (Istat).

## 3.2 Risultati

Di seguito sono riportate le variazioni di costo dei fertilizzanti stimate per i principali prodotti agricoli, considerando i fabbisogni medi colturali e le variazioni medie di prezzo osservate nel periodo marzo-maggio 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, seguendo la metodologia descritta precedentemente.

**Tabella 2 – Stima dell'aumento dei costi dei fertilizzanti – CEREALI (escluso mais da granella)**

|                                    | Variazione costo (Euro/ha) |         |          |        | Var. % | Valore coltura (Euro/ha) | Incidenza var. costo/valore coltura (ha) |
|------------------------------------|----------------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------------|------------------------------------------|
|                                    | azoto                      | fosforo | potassio | totale |        |                          |                                          |
| Cereali (eccetto mais da granella) | 53,9                       | 7,3     | 9,3      | 70,5   | 21%    | 1.313                    | 5,4%                                     |

**Tabella 3 – Stima dell'aumento dei costi dei fertilizzanti – MAIS DA GRANELLA**

|                  | Variazione costo (Euro/ha) |         |          |        | Var. % | Valore coltura (Euro/ha) | Incidenza var. costo/valore coltura (ha) |
|------------------|----------------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------------|------------------------------------------|
|                  | azoto                      | fosforo | potassio | totale |        |                          |                                          |
| Mais da granella | 110,4                      | 9,7     | 8,5      | 128,6  | 22%    | 2.563                    | 5,0%                                     |

**Tabella 4 – Stima dell'aumento dei costi dei fertilizzanti – COLTIVAZIONI FORAGGERE**

|                                  | Variazione costo (Euro/ha) |         |          |        | Var. % | Valore coltura (Euro/ha) | Incidenza var. costo/valore coltura (ha) |
|----------------------------------|----------------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------------|------------------------------------------|
|                                  | azoto                      | fosforo | potassio | totale |        |                          |                                          |
| Mais da insilato (ceroso)*       | 73,6                       | 7,3     | 2,3      | 83,1   | 22%    | 2.492                    | 3,3%                                     |
| Altre foraggere non leguminose** | 58,3                       | 7,25    | 0,0      | 65,6   | 15%    | 3.344                    | 2,0%                                     |

\* Non esistendo il dato della Ppb del mais ceroso, il valore della coltura (Euro/ha) è calcolata come media della produzione a ettaro raccolta nel 2025 per il prezzo medio ISMEA.

\*\* Il valore della coltura (Euro/ha) è calcolata come media della produzione a ettaro raccolta nel 2025 per il prezzo ISMEA.

**Tabella 5 – Stima dell'aumento dei costi dei fertilizzanti – COLTURE INDUSTRIALI**

|                          | Variazione costo (Euro/ha) |         |          |        | Var. % | Valore coltura (Euro/ha) | Incidenza var. costo/valore coltura (ha) |
|--------------------------|----------------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------------|------------------------------------------|
|                          | azoto                      | fosforo | potassio | totale |        |                          |                                          |
| Barbabietola da zucchero | 43,2                       | 13,3    | 14,1     | 70,6   | 16%    | 3.937                    | 1,8%                                     |
| Girasole                 | 43,2                       | 8,5     | 20,3     | 72,0   | 17%    | 1.084                    | 6,6%                                     |
| Colza e ravizzone*       | 48,6                       | 6,0     | 4,5      | 59,2   | 15%    | 1.323                    | 4,5%                                     |
| Altre industriali        | 43,2                       | 9,2     | 19,4     | 71,8   | 17%    | 1.788                    | 4,0%                                     |

\* Il valore della coltura (Euro/ha) è calcolata come media della produzione a ettaro raccolta nel 2025 per il prezzo ISMEA.

**Tabella 6 – Stima dell'aumento dei costi dei fertilizzanti – OLIVO**

|        | Variazione costo (Euro/ha) |         |          |        | Var. % | Valore coltura (Euro/ha) | Incidenza var. costo/valore coltura (ha) |
|--------|----------------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------------|------------------------------------------|
|        | azoto                      | fosforo | potassio | totale |        |                          |                                          |
| Olivo* | 22,5                       | 14,5    | 14,1     | 51,1   | 14%    | 2.128                    | 2,4%                                     |

\*La categoria comprende sia la coltivazione dell'olivo da olio sia quella dell'olivo da mensa.

**Tabella 7 – Stima dell'aumento dei costi dei fertilizzanti – VITE**

|              | Variazione costo (Euro/ha) |         |          |        | Var. % | Valore coltura (Euro/ha) | Incidenza var. costo/valore coltura (ha) |
|--------------|----------------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------------|------------------------------------------|
|              | azoto                      | fosforo | potassio | totale |        |                          |                                          |
| Vite da vino | 16,20                      | 9,67    | 11,30    | 37,17  | 13%    | 7.914                    | 0,5%                                     |

**Tabella 8 – Stima dell'aumento dei costi dei fertilizzanti – FRUTTIFERI**

|                  | Variazione costo (Euro/ha) |         |          |        | Var. % | Valore coltura (Euro/ha) | Incidenza var. costo/valore coltura (ha) |
|------------------|----------------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------------|------------------------------------------|
|                  | azoto                      | fosforo | potassio | totale |        |                          |                                          |
| Actinidia        | 34,2                       | 6,0     | 14,7     | 54,9   | 15%    | 32.384                   | 0,2%                                     |
| Melo             | 31,3                       | 6,0     | 12,4     | 49,8   | 14%    | 23.531                   | 0,2%                                     |
| Pero             | 32,7                       | 3,6     | 13,6     | 49,9   | 15%    | 24.792                   | 0,2%                                     |
| Albicocco        | 28,8                       | 4,8     | 10,2     | 43,8   | 15%    | 7.759                    | 0,6%                                     |
| Pesco            | 28,5                       | 4,8     | 13,6     | 46,9   | 15%    | 12.931                   | 0,4%                                     |
| Nettarina        | 19,9                       | 4,8     |          | 24,8   | 14%    | 12.564                   | 0,2%                                     |
| Uva da tavola    | 20,3                       | 9,7     | 14,1     | 44,0   | 14%    | 12.456                   | 0,4%                                     |
| Nocciolo         | 30,1                       | 7,9     | 22,6     | 60,5   | 16%    | 3.582                    | 1,7%                                     |
| Altri fruttiferi | 28,5                       | 6,7     | 15,3     | 50,5   | 15%    | 16.310                   | 0,3%                                     |

**Tabella 9 – Stima dell'aumento dei costi dei fertilizzanti – AGRUMI**

|        | Variazione costo (Euro/ha) |         |          |        | Var. % | Valore coltura (Euro/ha) | Incidenza var. costo/valore coltura (ha) |
|--------|----------------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------------|------------------------------------------|
|        | azoto                      | fosforo | potassio | totale |        |                          |                                          |
| Agrumi | 28,1                       | 7,3     | 11,3     | 46,7   | 12,0   | 9.358                    | 0,5%                                     |

**Tabella 10 – Stima dell'aumento dei costi dei fertilizzanti – ORTAGGI**

|                       | Variazione costo (Euro/ha) |         |          |        | Var. % | Valore coltura (Euro/ha) | Incidenza var. costo/valore coltura (ha) |
|-----------------------|----------------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------------|------------------------------------------|
|                       | azoto                      | fosforo | potassio | totale |        |                          |                                          |
| Pomodoro da industria | 20,0                       | 9,7     | 9,0      | 38,7   | 13%    | 12.923                   | 0,3%                                     |
| Patata                | 29,3                       | 4,8     | 6,8      | 41,0   | 14%    | 30.040                   | 0,1%                                     |
| Peperone              | 18,9                       | 9,1     | 13,0     | 41,0   | 11%    | 82.856                   | 0,1%                                     |
| Melone                | 26,7                       | 13,9    | 7,3      | 47,9   | 13%    | 13.231                   | 0,4%                                     |
| Carciofo              | 21,3                       | 9,7     | 9,0      | 40,0   | 13%    | 12.547                   | 0,3%                                     |
| Carota                | 26,7                       | 17,5    | 19,8     | 64,0   | 13%    | 35.189                   | 0,2%                                     |
| Lattuga               | 29,3                       | 8,5     | 16,9     | 54,7   | 14%    | 98.957                   | 0,1%                                     |
| Pomodoro in serra     | 31,8                       | 16,3    | 22,6     | 70,7   | 11%    | 37.807                   | 0,1%                                     |
| Zucchine in serra     | 20,6                       | 10,9    | 22,6     | 54,1   | 11%    | 35.997                   | 0,2%                                     |
| Fragole in serra      | 17,2                       | 7,3     | 14,7     | 39,1   | 11%    | 235.895                  | 0,0%                                     |
| Altri ortaggi         | 23,5                       | 10,0    | 11,0     | 44,5   | 12,0   | 30.457                   | 0,1%                                     |

### 3.2.1 Il fabbisogno di risorse

Di seguito è riportato l'ammontare di risorse da destinare alla compensazione dei maggiori costi dei fertilizzanti precedentemente stimati, considerando le superfici investite per le diverse colture nel 2025.

**Tabella 11 – Stima del fabbisogno di risorse**

| Coltura                            | Superficie 2025 (ha) | Fabbisogno di risorse (Euro) |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Cereali (escluso mais da granella) | 2.039.869            | 143.700.154                  |
| Mais da granella                   | 540.945              | 69.555.865                   |
| Foraggere (mais da insilato)       | 378.003              | 31.426.600                   |
| Industriali                        | 130.524              | 9.151.764                    |
| Olivo (da olio e da mensa)         | 1.097.685            | 56.104.867                   |
| Vite                               | 672.659              | 25.001.902                   |
| Fruttiferi* (escluso nocciolo)     | 364.493              | 16.847.723                   |
| Nocciolo                           | 90.836               | 5.496.876                    |
| Agrumi                             | 145.299              | 6.779.274                    |

|                                  |         |                    |
|----------------------------------|---------|--------------------|
| Ortaggi                          | 469.817 | 20.897.017         |
| Altre foraggere (non leguminose) | 178.660 | 11.711.532         |
| <b>TOTALE</b>                    |         | <b>396.673.574</b> |

*\*compresa uva da tavola*

*Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat*

<St